SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 529)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BORGHI, BEORCHIA, BUZIO, CENGARLE, CIFARELLI, COPPO, DEL NERO, FOSCHI, FOSSON, GONELLA, LABOR, LOMBARDINI, MURMURA, PACINI, RAMPA, RIVA, TONUTTI, TOROS, VALIANTE e CARBONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 1977

Istituzione della Cassa di previdenza ed assistenza a favore dei periti industriali

ONOREOLI SENATORI. — La categoria professionale dei periti industriali non ha ancora risolto il problema della previdenza e dell'assistenza, anche se da lungo tempo l'esigenza di provvedere a dare ad essi una sistemazione adeguata all'importanza della categoria stessa è vivamente sentita sia dai singoli iscritti, sia dalla loro assise, svoltasi a Rimini il 14-16 settembre 1973, nella quale è stata posta crudamente e realisticamente in evidenza la indilazionabilità di una soluzione.

I periti industriali hanno sempre sostenuto la opportunità della istituzione di un unico organismo previdenziale per i professionisti di pari e di diverso livello di formazione; ma, stante la situazione delle casse di previdenza già costituite, le difficoltà di coordinazione, i prevedibili lunghi tempi dell'attuazione della radicale riforma, devono chiedere oggi la realizzazione del loro legittimo diritto alla sicurezza sociale.

Tutte le altre categorie professionali hanno già visto realizzate le loro giuste aspirazioni ad un trattamento previdenziale ed assistenziale obbligatorio: basti citare al riguardo la Cassa nazionale del notariato, istituita con decreto-legge 9 novembre 1919, numero 2239, modificato con decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324; la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, istituita con legge 8 gennaio 1952, in sostituzione del soppresso ente di previdenza, istituito con legge 13 aprile 1933, n. 406; la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, istituita con legge 3 febbraio 1963, n. 100; la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, istituita con legge 9 febbraio 1963, n. 160, e poi, ancora, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ai medici (EMPAM), la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli ingegneri

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ed architetti, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri, l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore delle ostetriche (EMPAO), e molti altri.

È, quindi, legittima l'aspirazione dei periti industriali ad ottenere quel trattamento obbligatorio di previdenza e di assistenza che tutti gli altri professionisti hanno ottenuto, dopo che era stata giustamente loro riconosciuta la qualifica di lavoratori e quindi estesi i diritti dei lavoratori dipendenti, per i quali l'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità ed i superstiti e l'assistenza delle malattie costituiscono delle conquiste dei passati decenni, che nessuno pensa di porre più in discussione.

Occorre, innanzitutto, porre in evidenza che la legge che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra approvazione non apporta alcun onere per il bilancio dello Stato. I periti industriali liberi professionisti chiedono soltanto che lo Stato, con l'imperio della legge, ponga in essere quel meccanismo di mutualità tra i più ricchi e fortunati ed i meno ricchi e colpiti dalla sorte, che costituisce l'aspetto più caratterizzante dell'odierna civiltà economica ed il sistema di redistribuzione del reddito forse più importante, nel contesto dell'economia nazionale, per l'entità delle somme coinvolte.

La legge in questione rappresenta la realizzazione delle aspirazioni previdenziali ed assistenziali della categoria interessata, quali sono emerse in modo specifico nei convegni nazionali di Como nel 1962, di Lignano nel 1970, nonchè, in termini ultimativi, al 1° Congresso nazionale dei periti industriali, svoltosi a Rimini dal 14 al 15 settembre 1973, e successivamente dagli approfonditi ed appassionati dibattiti svoltisi in seno al Consiglio nazionale, a seguito delle indagini svolte presso gli Ordini provinciali e le assemblee degli iscritti.

La legge che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra approvazione provvede alla istituzione della « Cassa di previdenza ed assistenza a favore dei periti industriali », detta le norme sul suo ordinamento interno, a carattere rigorosamente democratico, secondo lo schema già in uso per organizzazioni similari, e, prevedendo i necessari controlli da parte dell'Amministrazione dello Stato, disciplina l'amministrazione del patrimonio, articolando le entrate in base alle peculiari caratteristiche della categoria professionale dei periti industriali, stabilisce i casi, le modalità e la misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali spettanti agli iscritti ed infine regola la facoltà di riscatto degli anni di esercizio professionale da ciascuno svolti anteriormente alla istituzione della Cassa, dando così alla materia una sistemazione organica completa ed esauriente.

La struttura previdenziale che essa prevede non coincide esattamente con quella in vigore per altre categorie professionali, ma segue un concetto articolato, che affianca ad una fascia di entità non trascurabile, corrispondente all'importo di 1.300.000 lire annue di pensione — 100.000 lire per tredici mensilità — per la quale valgono criteri rigorosamente mutualistici, una fascia di importo variabile a seconda dell'entità dei contributi previdenziali versati alla Cassa da ciascun iscritto. Si realizza così una sintesi, riteniamo armonica, tra le esigenze sociali e quelle di previdenza e di risparmio degli iscritti, che potranno portare a dare ai periti industriali liberi professionisti quella tranquillità economica del futuro che rappresenta la migliore garanzia per una serena operosità professionale.

Onorevoli senatori, lo schema già ampiamente collaudato, che dà garanzie di ottimo funzionamento, la necessità sociale del disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporvi, l'*iter* particolarmente completo ed accurato seguìto per la sua formulazione, ci consentono di confidare che dedicherete la migliore attenzione alla proposta, e che vorrete confortare con la vostra esperienza e la vostra approvazione il testo che segue, anche se la categoria professionale dei periti industriali è sempre aperta e disponibile alla soluzione radicale del problema attraverso la costituzione di una sola Cassa di previdenza per i professionisti i quali, in relazione al livello di studio e di attività, matureranno livelli adeguati di pensione minima.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

DELL'ISTITUZIONE E DELL'ORDINAMENTO DELLA CASSA

Art. 1.

(Istituzione e scopo)

È istiuita la « Cassa di previdenza e assistenza a favore dei periti industriali », allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza e di assistenza.

La Cassa, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

(Iscritti)

Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i periti industriali iscritti negli albi professionali.

L'iscrizione è facoltativa per coloro che abbiano compiuto il 60° anno di età.

Il trattamento di pensione erogato dalla Cassa è cumulabile con qualunque altro goduto dall'iscritto.

Art. 3.

(Organi)

Sono organi della Cassa:

1) il presidente;
2) l'assemblea dei delegati;
3) il consiglio di amministrazione;
4) la giunta esecutiva;
5) il collegio dei sindaci.

Art. 4.

(*Presidente*)

Il presidente, eletto dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti, convoca e presiede l'assemblea dei delegati, il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva, ha la rappresentanza della Cassa, rimane in carica fino a quando dura il consiglio che lo ha eletto e può essere rieletto.

Il presidente è coadiuvato e, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal vicepresidente eletto dal consiglio di amministrazione.

Art. 5.

(*Assemblea dei delegati*)

L'assemblea dei delegati è composta dai rappresentanti degli iscritti alla Cassa, eletti dagli iscritti medesimi in ciascuna sede dei collegi professionali, nel numero di un rappresentante per ogni 100, o frazione di 100 non inferiore a 75, periti industriali che, al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni, risultino iscritti nell'albo professionale, formato e pubblicato a norma delle vigenti disposizioni.

Se gli iscritti sono meno di 75, si uniscono, ai fini dell'elezione dei delegati, agli iscritti nell'albo di altro collegio professionale dei periti industriali, avente competenza territoriale su circoscrizione confinante, con i quali possano raggiungere complessivamente 100 unità, o frazioni di 100 non inferiori a 75 unità, secondo le indicazioni e le direttive deliberate dalla giunta esecutiva della Cassa almeno sessanta giorni prima della data delle elezioni e portate a conoscenza dei collegi interessati e degli iscritti ai rispettivi albi professionali almeno trenta giorni prima della data suddetta.

Le elezioni si svolgono secondo le norme stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge, previsto dal successivo articolo 51.

Art. 6.

(*Funzioni dell'assemblea dei delegati*)

L'assemblea dei delegati ha le seguenti funzioni:

a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;

b) elegge, tra gli iscritti alla Cassa, otto membri effettivi del consiglio di amministrazione e due membri effettivi ed un membro supplente del collegio dei sindaci;

c) approva i bilanci preventivo e consuntivo;

d) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.

I delegati che compongono l'assemblea durano in carica quattro anni.

Art. 7.

(*Convocazione dell'assemblea dei delegati*)

L'assemblea dei delegati è convocata, almeno due volte all'anno, dal presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza, nonchè l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata postale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza è valida se interviene la metà più uno dei delegati.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla metà più uno dei delegati presenti.

Il presidente deve convocare senza ritardo l'assemblea dei delegati, quando ne sia stata fatta richiesta da almeno un quinto dei componenti o dal collegio sindacale per la materia di propria competenza.

Art. 8.

(*Consiglio di amministrazione*)

Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, è costituito da nove componenti, di cui:

1) otto eletti a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa a norma dell'articolo 6, lettera *b*), della presente legge. Ai fini dell'elezione dei membri di cui sopra si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è preferito il candidato più anziano di età;

2) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa, su invito del presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del collegio sindacale, per la materia di propria competenza.

L'avviso di convocazione deve essere diramato almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza deve essere diramato almeno cinque giorni prima.

Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti una sola volta.

Art. 9.

(Funzioni del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:

a) elegge il presidente e il vicepresidente;

b) delibera sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo da presentare all'assemblea dei delegati per l'approvazione;

c) determina l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dalla presente legge;

d) delibera l'investimento delle disponibilità patrimoniali;

e) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;

f) delibera il regolamento organico ed il trattamento economico del personale della Cassa;

g) provvede alla nomina del direttore della Cassa;

h) delibera sui ricorsi contro le deliberazioni della giunta.

Le delibere di cui alle lettere *f*) e *g*) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 10.

(*Giunta esecutiva*)

La giunta esecutiva è composta dal presidente, dal vicepresidente e da tre membri eletti tra i propri componenti dal consiglio di amministrazione.

Art. 11.

(*Funzioni della giunta esecutiva*)

La giunta esecutiva ha le seguenti funzioni:

a) esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione;

b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'articolo 2;

c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del consiglio di amministrazione;

d) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni, o d'ufficio, nei casi di raggiunti limiti di età e per le pensioni di reversibilità;

e) amministra il personale;

f) decide sui ricorsi a norma dell'articolo 46.

Art. 12.

(Ricorso contro le deliberazioni della giunta)

Contro le deliberazioni della giunta esecutiva di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*) del precedente articolo 11 è ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di comunicazione, al consiglio di amministrazione, che decide nel termine di sessanta giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

Art. 13.

(Collegio dei sindaci)

Il collegio dei sindaci è composto di cinque membri effettivi e quattro supplenti, dei quali:

a) un membro effettivo ed uno supplente, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

d) due membri effettivi ed uno supplente, in rappresentanza degli iscritti alla Cassa, eletti dall'assemblea dei delegati secondo le norme di cui al punto 1) dell'articolo 8 della presente legge.

Il collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I sindaci esercitano le proprie funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili; intervengono alle adunanze dell'Assemblea dei delegati, alle sedute del consiglio di amministrazione e a quelle della giunta esecutiva.

I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.

Art. 14.

(*Assenza dalle riunioni*)

I componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci che si astengono, senza giustificato motivo, dal partecipare alle riunioni per tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica nel corso del quadriennio per decadenza, dimissioni o decesso dei membri elettivi del consiglio di amministrazione o del collegio dei sindaci, l'assemblea dei delegati elegge i membri per la loro sostituzione nella prima riunione successiva alla vacanza.

Tutti i membri nominati nel corso del quadriennio durano in carica fino alla scadenza dell'organo.

Art. 15.

(*Indennità*)

Al presidente, al vicepresidente, ai componenti l'assemblea dei delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai componenti la giunta esecutiva, sono dovute soltanto le indennità di viaggio e di soggiorno nelle misure spettanti agli impiegati dello Stato di grado quinto.

La misura delle indennità dovute ai sindaci sarà determinata dall'assemblea dei delegati.

Tutte le predette indennità sono a carico della Cassa.

CAPO II.

DEL PATRIMONIO

Art. 16.

(*Patrimonio della Cassa*)

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo pervengano alla Cassa;

b) dalle somme destinate a formare speciali accantonamenti.

Art. 17.

(*Entrate della Cassa*)

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:

a) il contributo fisso personale annuo a carico degli iscritti, costituito dalla somma dei contributi afferenti la gestione previdenza, la gestione assistenza e l'addizionale per l'assistenza varia di cui al secondo comma dell'articolo 41 della presente legge;

b) il contributo derivante dall'applicazione delle marche denominate « Leonardo da Vinci » a cura del perito industriale, su ogni atto che rilascia nell'esercizio della professione, ed a cura dei richiedenti sugli atti previsti dalla legge;

c) la percentuale sugli onorari percepiti negli incarichi giudiziari;

d) i versamenti volontari degli iscritti;

e) i redditi del patrimonio;

f) ogni altra entrata.

Art. 18.

(*Contributo personale*)

Il contributo personale di cui alla lettera *a*) dell'articolo 17 è corrisposto obbligatoriamente dagli iscritti alla Cassa ed è stabilito inizialmente nell'importo di lire 445.000 annue, di cui lire 315.000 per la gestione previdenza, lire 115.000 per la gestione assistenza e lire 15.000 per l'assistenza varia.

Il contributo afferente la gestione previdenza non è frazionabile e deve essere corrisposto per intero a partire dall'anno di iscrizione.

Art. 19.

(*Contributi oggettivi*)

Il contributo di cui alla lettera *b*) dell'articolo 17 è corrisposto mediante applicazione dei seguenti tipi di marche:

a) da lire 500, per il rilascio di dichiarazioni doganali, per il rilascio di stime, peri-

zie e liquidazioni d'avaria, per gli incarichi giudiziari relativi alla vendita di complessi industriali, officine, eccetera, nella misura di una marca da lire 500 per ogni milione di lire di valore della stima, o frazione di milione;

b) da lire 1.000, per la presentazione agli enti preposti alla prevenzione (Ente nazionale prevenzione infortuni, Associazione nazionale per il controllo della combustione, vigili del fuoco, ispettorati del lavoro, uffici di ecologia degli enti locali, eccetera) delle denuncie di esecuzione e di esercizio di impianti, nella misura di una marca per ciascuna denuncia, qualunque sia il valore dell'impianto;

per la presentazione di tipi di frazionamento, di tipi mappali, di pratiche di consulenza fiscale, di deleghe avanti gli uffici fiscali e le commissioni tributarie, di piantine NCEU, di richieste di collaudo da parte di organi dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni, per le perizie giudiziali, stragiudiziali, le consulenze e perizie d'infortunistica, i sinistri e la prevenzione infortuni, nella misura di una marca da lire 1.000 per importi di tipi, perizie, consulenze fino a lire 500.000; per importi superiori dovrà essere applicata una ulteriore marca da lire 1.000 per ogni milione di lire o frazione di milione che supera le prime 500.000 lire;

c) da lire 2.000, per il rilascio dell'approvazione dei progetti di opere edilizie ed urbanistiche — fabbricati, manufatti ed opere aventi qualsiasi destinazione — o di autorizzazione all'esercizio delle opere stesse da parte delle competenti autorità dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, nella misura di una marca per ogni milione di lire o frazione di milione di costo dell'opera; la marca o le marche prescritte debbono essere applicate sull'istanza di approvazione o di autorizzazione;

d) da lire 4.000, per il rilascio dell'approvazione, o, comunque, alla consegna di progetti di opere di impiantistica — impianti, attrezzature, apparecchiature, macchine — o di autorizzazione all'esercizio delle opere stesse da parte delle competenti autorità dello Stato, delle Regioni, delle Pro-

vincie e dei Comuni, nella misura di una marca per ogni milione di lire o frazione di milione di costo dell'opera; la marca o le marche prescritte debbono essere applicate sull'istanza di autorizzazione o di approvazione, o, se non richiesta, sull'elaborato.

In tutti i casi nei quali la prestazione professionale non comporti l'esecuzione di un elaborato, ovvero nei casi non previsti dal comma precedente, dovrà essere applicata sulla specifica una marca da lire 1.000 per ogni diecimila lire di onorario professionale, o frazione di diecimila, al netto delle spese.

Quando, per l'esecuzione di prestazioni accessorie, ovvero per la particolare laboriosità della prestazione professionale, l'onorario spettante in base alla tariffa professionale viene aumentato, anche l'importo per marche deve essere aumentato nella stessa proporzione.

Il provento delle marche « Giotto » da applicare su tutti i certificati e documenti rilasciati dagli uffici tecnici erariali, uffici catastali e tavolari (certificati catastali, estratti di mappa, tipi di frazionamento, fogli di mappa, eccetera), ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 ottobre 1955, n. 990, e successive modificazioni, viene ripartito tra la Cassa di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e la Cassa di previdenza ed assistenza a favore dei periti industriali in proporzione al rispettivo numero degli iscritti.

Il consiglio di amministrazione della Cassa è autorizzato ad emettere marche di taglio multiplo di quello indicato al primo comma del presente articolo, allo scopo di facilitarne l'applicazione.

Le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni, delle aziende municipalizzate, degli enti pubblici e le società non possono ricevere gli elaborati dei periti industriali che siano sprovvisti delle marche prescritte dal presente articolo, sotto pena di nullità di tutti gli atti compiuti sulla base degli elaborati irregolari.

La Cassa ha facoltà di accertare, per mezzo di propri ispettori, la regolare applicazione delle marche sulle parcelle dei

professionisti. I periti industriali, che rilascino parcelle senza aver provveduto all'applicazione delle marche prescritte dal presente articolo, possono essere esclusi dalla ripartizione della quota parte comune del provento per marche nell'anno in cui l'infrazione è stata accertata. La relativa delibera viene adottata dalla giunta esecutiva. Contro le sue decisioni è ammesso ricorso al consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dalla data della raccomandata postale con la quale il provvedimento è stato notificato.

La contribuzione per marche è dovuta soltanto per le istanze, gli elaborati e le parcelle originali, e non per le copie. L'attestazione dell'avvenuta contribuzione viene apposta sulle copie a cura del professionista.

In sostituzione delle marche « Leonardo da Vinci » i periti industriali possono provvedere al versamento dei contributi previsti dal presente articolo mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Cassa di un importo pari a quello come sopra stabilito. In tal caso, l'apposita sezione del bollettino di versamento recante l'attestazione dell'ufficio postale dovrà essere applicata sulle istanze, gli elaborati o le parcelle, in luogo delle marche.

Il contributo di cui al presente articolo è a carico dei committenti per conto dei quali i periti industriali prestano la loro opera. Esso viene anticipato dal professionista, con obbligo di rivalsa.

Art. 20.

(*Percentuale sugli onorari*)

La percentuale sugli onorari per incarichi giudiziari, prevista dalla lettera *c*) dell'articolo 17, è fissata nella misura del due per cento.

Art. 21.

(*Versamenti volontari*)

L'iscritto alla Cassa può eseguire i versamenti volontari previsti dalla lettera *d*) dell'articolo 17 per aumentare l'importo della pensione o del corrispondente valore capitale.

Le relative somme possono essere ritirate in qualsiasi momento, con preavviso di tre mesi, in caso di bisogno.

Art. 22.

(*Redditi del patrimonio*)

I redditi del patrimonio di cui alla lettera *e*) dell'articolo 17 sono costituiti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili.

Art. 23.

(*Entrate eventuali*)

Le eventuali entrate di cui alla lettera *f*) dell'articolo 17 sono costituite dagli incameramenti e da ogni altro eccezionale ed imprevisto provento.

CAPO III.

DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

Art. 24.

(*Prestazioni previdenziali*)

Le prestazioni previdenziali della Cassa consistono nella liquidazione di pensioni dirette di anzianità, di pensioni dirette di vecchiaia, di pensioni dirette di invalidità, di pensioni di reversibilità a favore degli aventi diritto degli iscritti pensionati, di pensioni indirette a favore degli aventi diritto degli iscritti deceduti prima dell'entrata in godimento di una pensione.

Per provvedere alle prestazioni di cui al precedente comma sono istituiti un fondo generale e due fondi dei conti individuali. Questi ultimi sono intestati ai singoli iscritti.

Art. 25.

(*Pensione di anzianità e di vecchiaia*)

La pensione diretta di anzianità è corrisposta all'iscritto dopo trentacinque anni di iscrizione e di contribuzione alla Cassa, purchè abbia raggiunto il sessantesimo anno di età.

La pensione diretta di vecchiaia è corrisposta all'iscritto che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, purchè abbia maturato almeno venti anni di contribuzione.

Art. 26.

(*Pensione di invalidità*)

La pensione diretta di invalidità spetta, previa cancellazione dall'albo professionale, all'iscritto che, per sopravvenutagli malattia organica o per infortunio, abbia perduto, in modo permanente ed in misura totale, la capacità all'esercizio della professione ed abbia perduto altresì la capacità ad ogni altro lavoro confacente alle sue attitudini ed abitudini.

Il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alla condizione che il perito industriale abbia maturato, al momento del riconoscimento dello stato di invalidità, almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione alla Cassa.

Art. 27.

(*Accertamento dell'invalidità*)

Lo stato d'invalidità assoluta e permanente dell'iscritto è accertato dalla Cassa.

In caso di ricorso, il consiglio di amministrazione deferisce l'accertamento dello stato di invalidità ad un collegio composto di tre medici, uno dei quali è nominato dal presidente della Cassa, uno dal ricorrente ed il terzo d'accordo dai primi due. In mancanza di accordo il terzo sanitario è nominato dal medico provinciale della circoscrizione dell'albo professionale cui appartiene l'iscritto.

Il collegio si riunisce nella località ove risiede il consiglio provinciale dell'albo cui appartiene l'iscritto, e decide a maggioranza.

Il ricorrente sostiene le spese per il sanitario che lo rappresenta; le spese per gli altri due sanitari e per il lavoro del collegio sono a carico totale della Cassa, nel caso di riconoscimento dello stato di invalidità, e per metà a carico del ricorrente, in caso contrario.

Per un periodo di dodici anni dalla data di liquidazione delle pensioni di invalidità, la Cassa può accertare in qualsiasi momento, per mezzo di sanitari di sua fiducia, la permanenza delle condizioni di invalidità del pensionato.

L'erogazione della pensione cessa con il il cessare dell'inabilità totale ed è sospesa nei confronti del pensionato che rifiuti di sottoporsi agli accertamenti della Cassa.

Art. 28.

(*Pensione di reversibilità ed indiretta*)

La pensione di reversibilità ai superstiti del pensionato e la pensione indiretta ai superstiti dell'iscritto attivo deceduto, per il quale sussistano i requisiti di iscrizione e di contribuzione richiesti per la pensione di invalidità dal precedente articolo 26, spetta ai seguenti familiari dell'iscritto:

a) al coniuge, non legalmente separato per sua colpa; se superstite è il marito, la pensione spetta soltanto nel caso che egli sia riconosciuto inabile al lavoro;

b) ai figli a carico, minorenni o inabili al lavoro; ai figli maggiorenni a carico, che seguono corsi di studi, la pensione spetta fino al compimento della durata minima legale del corso di studi universitari seguìto e comunque non oltre il raggiungimento del ventiseiesimo anno di età;

c) ai genitori a carico, nel caso in cui manchino o non abbiano diritto i familiari indicati alle lettere precedenti;

d) ai fratelli inabili al lavoro o sorelle nubili o vedove a carico, nel caso in cui manchino o non abbiano diritto i familiari indicati alle lettere precedenti.

Sono equiparati ai figli legittimi e legittimati: i naturali, gli adottivi, gli affiliati, i minori affidati in conformità all'articolo 404 del codice civile, nonchè i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge dell'iscritto o del pensionato. Sono equiparati ai genitori: il patrigno, la matrigna, gli adottanti, gli affilianti e coloro cui il dante causa fu affidato come esposto.

La pensione di reversibilità non spetta nei casi in cui il matrimonio, la legittimazione o l'adozione siano avvenute posteriormente alla data di inizio del pensionamento per anzianità e per vecchiaia dell'iscritto, salvo il caso in cui dal matrimonio sia nata prole, anche postuma.

Non hanno diritto a pensione le figlie minorenni superstiti maritate.

Il coniuge, le figlie minorenni e le sorelle nubili o vedove, superstiti, perdono il diritto a pensione quando contraggono matrimonio. La perdita del diritto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il matrimonio è celebrato.

Il carico familiare dell'iscritto o del pensionato è accertato, sulla base delle norme vigenti in materia di assegni familiari, al momento della morte dello stesso.

La Cassa può chiedere a tutti i titolari di pensione, anche periodicamente, la presentazione di documenti comprovanti lo stato civile.

Art. 29.

(*Contributi dei pensionati*)

L'iscritto che abbia conseguito il diritto a pensione non è tenuto a corrispondere ulteriormente il contributo personale di cui alla lettera *a*) dell'articolo 17, per la parte afferente il trattamento di previdenza, nè gli eventuali versamenti volontari di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo, e non è ammesso alla ripartizione di entrate di qualsiasi genere.

Art. 30.

(*Iscritti debitori*)

L'iscritto che, a qualunque titolo, sia debitore verso la Cassa, è ammesso al godimento della pensione, concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi.

L'iscritto moroso per oltre un biennio, senza giustificato motivo, perde, dopo l'intima-

zione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di due mesi, il diritto alle prestazioni della Cassa.

Art. 31.

(*Facilitazioni*)

Sono estesi alla Cassa ed alle prestazioni da essa corrisposte tutti i privilegi e le esenzioni fiscali previsti per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, o comunque in materia di assicurazioni sociali, e per le pubbliche istituzioni di beneficenza e assistenza.

Agli assegni che la Cassa corrisponde ai propri iscritti e ai loro familiari aventi diritto si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento ed alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 32.

(*Importo della pensione diretta*)

L'importo della pensione diretta di anzianità, di vecchiaia e di invalidità è pari, come minimo, a lire 100.000 mensili, pagabili dodici volte all'anno, oltre ad una tredicesima mensilità di pari importo, da corrispondersi il 15 dicembre di ogni anno.

Alla pensione base di cui sopra si aggiungono la pensione integrativa e la eventuale pensione volontaria derivanti dalla conversione in rendita — mediante i coefficienti contenuti nella tabella A) allegata alla presente legge — dei montanti costituitisi nel conto individuale dell'iscritto e, rispettivamente, nel conto dei versamenti volontari dell'iscritto, al momento dell'entrata in godimento della pensione.

Anche la pensione integrativa e quella volontaria vengono corrisposte in tredici rate annuali, con le stesse modalità della pensione base di cui al primo capoverso.

Art. 33.

(*Importo della pensione di reversibilità*)

L'importo della pensione di reversibilità è pari a quello che si ottiene applicando i coef-

ficienti che seguono alla pensione complessiva già in godimento del pensionato deceduto:

— 60 per cento, se l'avente diritto del pensionato è uno solo;

— 80 per cento, se gli aventi diritto del pensionato sono due;

— 100 per cento, se gli aventi diritto sono tre o più di tre.

Nel caso di concorso di più superstiti, la pensione risultante secondo le aliquote precedenti è attribuita ai medesimi in parti uguali.

Nel caso di variazione della composizione del nucleo dei superstiti, la pensione è riliquidata secondo la nuova composizione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è avvenuta la variazione.

Anche le pensioni di reversibilità sono pagabili in tredici rate annue.

Art. 34.

(*Importo della pensione indiretta*)

L'importo della pensione indiretta è pari, come minimo:

— a lire 60.000 mensili, se l'avente diritto dell'iscritto deceduto è uno solo;

— a lire 80.000 mensili, se gli aventi diritto dell'iscritto deceduto sono due;

— a lire 100.000 mensili, se gli aventi diritto dell'iscritto deceduto sono tre o più di tre.

Alla pensione base di cui sopra si aggiungono la pensione integrativa e l'eventuale pensione volontaria, derivanti dalla conversione in rendita — mediante i coefficienti contenuti nella tabella *B*) allegata alla presente legge — dei montanti costituitisi nel conto individuale dell'iscritto e, rispettivamente, nel conto dei versamenti volontari dell'iscritto, al momento della sua morte.

Anche alle pensioni indirette si applicano le disposizioni contenute nel secondo, nel terzo e nel quarto comma del precedente articolo 33.

Art. 35.

(*Liquidazione* una tantum)

In caso di invalidità o di morte di un iscritto che non abbia raggiunto i prescritti limiti minimi di iscrizione e di contribuzione, spetta all'iscritto stesso o ai suoi aventi diritto la liquidazione del saldo del conto individuale e del conto dei versamenti volontari, maturatisi al momento dell'evento.

Art. 36.

(*Iscrizione parziale*)

Per gli iscritti soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria nel periodo di iscrizione alla Cassa, il contributo personale stabilito per la gestione previdenza è ridotto alla metà, a richiesta degli interessati.

La riduzione predetta comporta una corrispondente riduzione nella misura della pensione base, in relazione agli anni per i quali è versato il contributo personale ridotto, fermo restando l'importo della pensione integrativa e della eventuale pensione volontaria, salvo quanto previsto al quarto comma del successivo articolo 43.

CAPO IV.

DEL TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

Art. 37.

(*Gestione assistenza*)

La Cassa provvede all'attuazione dell'assistenza di malattia in favore dei propri iscritti e dei loro familiari con gestione e contabilità separate.

Art. 38.

(*Assistenza di malattia*)

Il servizio di assistenza è prestato da uno degli enti pubblici che già provvedono alla assistenza contro le malattie, con il quale

la Cassa è autorizzata a stipulare una convenzione, che dovrà essere approvata dall'assemblea dei delegati e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Spetta pure all'assemblea dei delegati, in relazione alle possibilità finanziarie della Cassa, stabilire, con regolamento, quali prestazioni sanitarie debbono essere erogate, ed il sistema da adottare per le stesse.

In ogni caso dovranno essere garantite le cure ospedaliere, sia mediche sia chirurgiche, e gli accertamenti diagnostici e di laboratorio.

Eventuali convenzioni con ospedali, cliniche e case di cura e sanitarie in genere sono approvate dalla giunta esecutiva.

Art. 39.

(*Iscrizione all'assistenza*)

Sono obbligatoriamente soggetti all'assistenza sanitaria, ad eccezione di coloro che hanno diritto all'assistenza di malattia da parte di altri enti assicurativi di diritto pubblico, tutti coloro che sono iscritti alla Cassa, nonchè i periti industriali e loro superstiti che fruiscono di pensione.

Gli iscritti che abbiano in corso polizze di assicurazione contro le malattie con compagnie private di assicurazione, potranno ritardare la loro iscrizione obbligatoria di cui al presente articolo sino alla scadenza della polizza contratta. A questo fine essi dovranno inoltrare alla Cassa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della convenzione, fotocopia autenticata della polizza da essi come sopra contratta.

Art. 40.

(*Familiari aventi diritto all'assistenza*)

Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo sono considerati componenti la famiglia:

1) il coniuge;

2) i figli celibi e nubili, conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, di età inferiore agli anni ventuno, o ventisei se studenti, o di età su-

periore quando siano permanentemente inabili al lavoro;

3) gli ascendenti in linea retta conviventi e a carico, ed inabili al lavoro.

Nel caso in cui il soggetto del rapporto assicurativo sia la madre, le prestazioni sono dovute alla stessa per i figli, qualora per i medesimi non sussista alcun titolo all'assistenza di malattia per assicurazione obbligatoria del padre.

Il diritto dei familiari rimane in essere e cessa in una con quello dell'assicurato principale.

Sono esclusi dalle prestazioni i familiari assistiti da altra forma obbligatoria di assistenza o assicurazione malattia.

Art. 41.

(Assistenza varia)

Il consiglio di amministrazione può erogare provvidenze a favore degli iscritti, dei pensionati e loro familiari, che versino in condizioni di accertato bisogno determinate da circostanze e situazioni di particolare gravità, secondo norme predisposte dal consiglio di amministrazione ed approvate dall'assemblea dei delegati.

Ai relativi oneri si provvede per ogni esercizio mediante uno stanziamento all'uopo costituito nel bilancio preventivo, di importo non superiore al cinque per cento del gettito dei contributi personali degli iscritti per la gestione previdenza, alimentato da una addizionale del contributo personale relativo alla gestione assistenza.

CAPO V.

DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 42.

(Fondi istituiti)

Presso la Cassa sono istituiti cinque distinti fondi:

1) il fondo per le pensioni base, alimentato dai contributi personali di cui alla let-

tera *a*) dell'articolo 17, per la parte afferente la gestione previdenza;

2) il fondo per le pensioni integrative, costituito dall'insieme dei conti personali degli iscritti, alimentati dai contributi di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 17 e ripartiti come stabilito al successivo articolo 43;

3) il fondo per le pensioni volontarie, costituito dall'insieme dei conti personali degli iscritti, alimentati dai contributi di cui alla lettera *d*) dell'articolo 17;

4) il fondo per l'assistenza, alimentato dai contributi personali di cui alla lettera *a*) dell'articolo 17, per la parte afferente la gestione assistenza;

5) il fondo per l'assistenza varia, alimentato dall'addizionale di cui al secondo comma dell'articolo 41.

Art. 43.

(*Ripartizione dei contributi oggettivi*)

L'importo complessivo dei contributi derivanti dall'applicazione delle marche di cui alla lettera *b*) dell'articolo 17, versato da ciascun iscritto attivo, e quello derivante dalla percentuale sugli onorari, di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo, viene annualmente suddiviso in due parti.

Di esse, l'una viene direttamente accreditata nel conto personale dell'iscritto interessato, facente parte del fondo per le pensioni integrative, l'altra viene sommata a quelle di tutti gli altri iscritti, nonchè agli importi per marche affluiti alla Cassa e non assegnabili a singoli iscritti, e, suddivisa in parti uguali tra tutti gli iscritti attivi, accreditata nello stesso conto.

La misura delle due parti viene stabilita dal consiglio di amministrazione. La relativa delibera deve essere approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Per coloro che abbiano chiesto la riduzione alla metà del contributo personale obbligatorio ai sensi dell'articolo 36, la quota in parti uguali dei contributi oggettivi di cui al secondo comma del presente articolo è ridotta alla metà.

Art. 44.

(*Ripartizione dei redditi del patrimonio e delle entrate eventuali*)

Le entrate di cui alla lettera *e*) ed alla lettera *f*) dell'articolo 17 vengono utilizzate dalla Cassa per la formazione di un fondo di riserva ordinaria, al quale deve essere annualmente devoluto un importo non inferiore al dieci per cento del totale di dette entrate.

Dalle stesse entrate viene prelevato l'importo necessario per l'accreditamento, nei conti personali degli iscritti facenti parte del fondo per le pensioni integrative e del fondo per le pensioni volontarie, degli interessi nella misura minima del 4,50 per cento.

Detti interessi sono calcolati alla fine di ciascun anno sul montante costituitosi al 31 dicembre dell'anno precedente, incrementato con i versamenti dell'anno.

Tutta la parte rimanente delle entrate in questione viene devoluta al fondo per le pensioni base.

Art. 45.

(*Esercizio finanziario*)

L'esercizio finanziario della Cassa comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Per ciascun esercizio il consiglio di amministrazione delibera entro novembre sul bilancio preventivo ed entro aprile sul bilancio consuntivo.

I bilanci, corredati delle rispettive relazioni, sono comunicati entro trenta giorni dall'approvazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Alla fine di ogni quadriennio viene compilato il bilancio tecnico, dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa.

Il primo bilancio tecnico deve essere redatto non oltre il quinto anno di esercizio.

Nel caso che un bilancio tecnico presenti disavanzo, sarà provveduto ad apportare le necessarie variazioni ai contributi che

affluiscono alla Cassa. La relativa delibera del consiglio di amministrazione, per divenire esecutiva, deve ottenere l'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 46.

(*Esazione dei contributi*)

L'esazione del contributo per marche si effettua a cura del professionista al rilascio dell'atto. Le marche sono fornite dalla Cassa a mezzo di istituti di credito di diritto pubblico, che rilasciano al professionista una distinta delle marche prelevate e ne inviano una copia alla Cassa.

Le marche debbono essere applicate sull'atto, con obbligo di rivalsa nei confronti del committente, ed annullate con la data di applicazione.

La riscossione del contributo personale obbligatorio — sia per la parte afferente la gestione previdenza, sia per la parte afferente la gestione assistenza — si effettua, per tutti gli iscritti alla Cassa che non abbiano provveduto entro il 28 febbraio di ogni anno al versamento diretto sul conto corrente postale intestato alla Cassa, mediante ruoli annuali compilati dalla giunta, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente per territorio e trasmessi all'esattoria comunale, che provvede all'incasso con le norme della legge sulle riscossioni delle imposte dirette, osservati i termini e la forma ivi previsti, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale delle imposte dirette, il quale provvede a rimetterli alla Cassa.

Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo personale di cui ai commi precedenti, gli interessati possono proporre ricorso, nei soli casi di errori materiali o di doppia imposizione, alla giunta esecutiva, nel termine di trenta giorni dall'avviso esattoriale di pagamento. La giunta decide nel termine di tre mesi dalla data di presentazione del ricorso.

Il ricorso sospende il pagamento dovuto all'esattore giusta il ruolo.

Art. 47.

(*Investimenti della Cassa*)

Le somme di cui non sia necessario conservare la liquidità sono impiegate:

1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;

2) in titoli di istituti esercenti il credito fondiario;

3) in beni immobili;

4) in mutui su beni immobili, garantiti da prima ipoteca, per somma che non ecceda il quaranta per cento del valore degli immobili stessi, debitamente accertato.

In casi eccezionali il consiglio di amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole dell'assemblea dei delegati.

Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48.

(*Riscatto*)

I periti industriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età possono esercitare il diritto al riscatto per conseguire al sessantacinquesimo anno di età la pensione base di lire 100.000 mensili, versando l'importo indicato nella tabella *C*) allegata alla presente legge, in corrispondenza dell'età raggiunta al momento del riscatto.

L'ammontare di detta pensione base è aumentato dell'importo della pensione integrativa e di quella derivante dagli eventuali versamenti volontari, in relazione ai rispet-

tivi montanti che si saranno costituiti al momento della liquidazione della pensione.

Il diritto al riscatto di cui al primo comma del presente articolo può essere esercitato dai periti industriali che abbiano almeno cinque anni di iscrizione nell'albo professionale, purchè ne facciano richiesta entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'iscritto che si sia avvalso del diritto al riscatto, qualora receda dall'esercizio della professione prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, può rinunciare sia alla pensione base, sia a quella integrativa e a quella volontaria, e richiedere la liquidazione in contanti di un importo costituito dalla somma dei contributi personali afferenti la gestione previdenza e delle quote suppletive di riscatto versate, aumentata degli interessi al 4,50 per cento composto annuo posticipato e dai saldi dei conti personali facenti parte del fondo per le pensioni volontarie.

In caso di morte dell'iscritto prima del conseguimento del diritto a pensione, la liquidazione dell'importo di cui sopra è devoluta a favore degli eredi.

Il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità è condizionato al suo verificarsi anteriormente al compimento del sessantesimo anno di età dell'iscritto, purchè siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di iscrizione alla Cassa.

Qualora l'iscritto di età superiore ai 45 anni non abbia esercitato il diritto al riscatto, avrà diritto unicamente alla liquidazione in contanti di un importo costituito dalla somma dei contributi personali afferenti la gestione previdenza versati, aumentati degli interessi al 4,50 per cento composto annuo posticipato e dei saldi dei conti personali facenti parte del fondo per le pensioni integrative e del fondo per le pensioni volontarie.

Gli iscritti, sia che abbiano esercitato il diritto al riscatto, sia che non lo abbiano fatto, a richiesta possono convertire in pensione il saldo dei conti personali facenti parte del fondo per le pensioni integrative e del fondo per le pensioni volontarie.

Art. 49.

(*Organo provvisorio*)

Per i primi 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i poteri spettanti ai diversi organi della Cassa sono esercitati da una commissione di tre membri nominata entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione del Consiglio nazionale dei periti industriali. Per tale designazione, ciascun componente il consiglio vota non più di due nominativi.

Entro il termine del suo mandato, la commissione indìce le elezioni degli organi previsti dalla presente legge.

Art. 50.

(*Organo straordinario*)

Nel caso di ripetute violazioni di legge o di regolamento, ovvero qualora siano emerse gravi irregolarità o deficienze amministrative, il consiglio di amministrazione della Cassa può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Con lo stesso decreto è nominata, per la durata massima di un anno, una commissione di tre membri coi poteri del predetto consiglio.

Art. 51.

(*Regolamento*)

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione predispone il regolamento di esecuzione, che sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Fino a quando non sarà emanato il regolamento di cui al comma precedente, fer-

me restando le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 5 della presente legge, le elezioni dei delegati si svolgono secondo le norme in vigore per l'elezione dei membri dei consigli dei collegi dei periti industriali, in quanto applicabili.

Art. 52.

(*Entrata in vigore*)

La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

TABELLA *A*

IMPORTO ANNUO DELLA PENSIONE DIRETTA — PAGABILE IN 13 RATE — PER OGNI 1000 LIRE DI MONTANTE COSTITUITOSI NEL CONTO INDIVIDUALE DELL'ISCRITTO AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO PER INVALIDITÀ, ANZIANITÀ E VECCHIAIA, CON DIRITTO ALLA REVERSIBILITÀ

INVALIDITÀ				ANZIANITÀ E VECCHIAIA			
Età	Importo	Età	Importo	Età	Importo	Età	Importo
25	50,12531	45	53,96945	60	72,30135	80	165,09823
26	49,77353	46	54,96317	61	74,01925	81	176,83466
27	49,11833	47	56,06010	62	76,21951	82	190,29496
28	48,54605	48	57,22461	63	78,80221	83	207,03934
29	48,06999	49	58,48295	64	80,84728	84	226,03978
30	47,65081	50	59,82650	65	82,95313	85	247,77007
31	47,27685	51	61,23324	66	85,14986	86	262,19192
32	47,14090	52	62,71952	67	87,26765	87	277,62354
33	47,14979	53	64,29214	68	90,09821	88	294,29076
34	47,08320	54	65,93262	69	93,94082	89	312,10986
35	47,23219	55	67,66358	70	97,91442	90	331,23551
36	47,66444	56	69,50236	71	102,35415		
37	48,19742	57	71,30125	72	107,30765		
38	48,78287	58	73,21180	73	112,38481		
39	49,41444	59	75,36363	74	117,55025		
40	50,08765	60	77,53741	75	123,59412		
41	50,80526	61	79,93605	76	130,17443		
42	51,56766	62	82,86377	77	136,94878		
43	52,32041	63	84,42381	78	145,81511		
44	53,09265	64	84,86803	79	154,58340		

TABELLA *B*

IMPORTO ANNUO DELLA PENSIONE INDIRETTA — PAGABILE IN 13 RATE — A FAVORE DEI SUPERSTITI, PER OGNI 1000 LIRE DI MONTANTE COSTITUITOSI NEL CONTO INDIVIDUALE DELL'ISCRITTO AL MOMENTO DELLA MORTE

Età iscr. alla morte	Importo	Età iscr. alla morte	Importo
25	48,11393	45	51,56234
26	48,00307	46	52,23842
27	47,83773	47	53,00822
28	47,67353	48	53,83000
29	47,55564	49	54,69562
30	47,45859	50	55,65450
31	47,25005	51	56,64118
32	47,05882	52	57,70008
33	47,06990	53	58,80623
34	47,08098	54	59,99520
35	47,09206	55	61,19951
36	47,38663	56	62,52345
37	47,76690	57	63,89776
38	48,19277	58	65,35093
39	48,64760	59	66,89411
40	49,12798	60	68,54479
41	49,64997	61	69,52169
42	50,19828	62	70,91193
43	50,78462	63	73,04602
44	51,16922	64	74,91198

TABELLA *C*/1

VALORI DI RISCATTO E RELATIVE RATE DI AMMORTAMENTO DI CUI ALL'ART. 48 DELLA LEGGE

Età al mom. del riscatto	Importo del riscatto da versare in contanti	Ammortamento a rate annuali anticip.	
		N. rate	Importo
46	3.321.690	19	291.402
47	3.668.390	18	334.128
48	4.025.360	17	381.695
49	4.391.590	16	434.854
50	4.769.970	15	494.964
51	5.159.200	14	563.231
52	5.561.160	13	641.722
53	5.974.770	12	732.533
54	6.405.290	11	839.598
55	6.849.630	10	967.052
56	7.313.780	9	1.122.090
57	7.800.200	8	1.315.379
58	8.315.680	7	1.563.686
59	8.866.000	6	1.894.444
60	9.452.610	5	2.356.672
61	10.440.670	4	3.157.142
62	11.535.520	3	4.502.545
63	12.756.090	2	7.210.904
64	14.126.080	1	14.126.080
65	15.671.500	—	—

TABELLA *C*/2

NUMERO ED IMPORTO DELLE RATE DI AMMORTAMENTO ANNUALI ANTICIPATE DA VERSARE PER OTTENERE LA PENSIONE ANNUA BASE DI LIRE 1.300.000, PAGABILE IN 13 RATE, DOPO UN CORRISPONDENTE NUMERO DI ANNI

Età al mom. del risc.	DIFFERIMENTO					
	Anni 0	Anni 1	Anni 2	Anni 3	Anni 4	Anni 5
	Importo in contanti		Importo della rata di ammortamento			
61	—	—	—	—	—	2646861
62	—	—	—	—	3427569	2572012
63	—	—	—	4735711	3333938	2480166
64	—	—	7362860	4610971	3218275	2366762
65	—	14221336	7176380	4455869	3074686	2257637
66	15267200	13847145	6942866	4262234	2936738	2145121
67	14896700	13382148	6649571	4076588	2794526	2030680
68	14428700	12800249	6369492	3885482	2650026	1922407
69	13838500	12242958	6081525	3691420	2513697	1820476
70	13276900	11668817	5789297	3508913	2385747	1713464
71	12701000	11087925	5514921	3337983	2251007	1608605
72	12114700	10540027	5259208	3157659	2119035	1510494
73	11567400	10028135	4988431	2980903	1995691	1400381
74	11059100	9488437	4722673	2815881	1856091	1302658
75	10518300	8958746	4474912	2627373	1732448	1201325
76	9986600	8465762	4189143	2460893	1603578	1103240
77	9492600	7902213	3937354	2286322	1478491	1006658
78	8915400	7404014	3672081	2116609	1354959	906689
79	8409700	6881374	3413911	1948556	1226324	812028
80	7874100	6373789	3157308	1772237	1104159	722625

N.B. — Negli importi di cui alla Tabella *C*/2 sono compresi i contributi personali annui obbligatori.